

Publicato il 14/06/2022

N. 00874/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01176/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1176 del 2015, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele Bavaro e Domenico Preziosa, con domicilio eletto presso lo studio Gabriele Bavaro in Bari, via Melo, 120;

contro

Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato Verifica Cause di Servizio, Ministero della Difesa - Stato Maggiore della Marina Militare, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Bari, alla via Melo, n. 97;

per l'annullamento

-del decreto n.674 del Ministero della Difesa, Direzione generale della Previdenza militare della leva, emesso dal Direttore della Divisione VI, in data 16.3.2015, con il quale è stata rigettata l'istanza prot. 7/3077 del

28.3.2007 del ricorrente volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio;

-del presupposto parere sfavorevole espresso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio – Ministero dell’Economia e delle Finanze, nella seduta del 29.11.2012, n.502/2012, secondo cui *“l’infermità ‘-OMISSIS-’ non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio”* a causa di una asserita mancanza *“nel tipo di prestazioni di lavoro rese (di) disagi e strapazzi di particolare intensità”*;

-di ogni altro atto lesivo comunque precedente, connesso e/o consequenziale, in quanto lesivo della sfera giuridica del ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Comitato Verifica Cause di Servizio e del Ministero della Difesa - Stato Maggiore della Marina Militare;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 marzo 2022 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;

FATTO e DIRITTO

1.- L’odierno ricorrente, sottufficiale alle dipendenze della Marina militare, arruolato il 19 febbraio 1988 con la qualifica di capo 1^a classe e con mansioni di macchinista navale, chiedeva –con istanza del 28 marzo 2007- il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle seguenti patologie: A) *-OMISSIS-*; B) *-OMISSIS-*; C) *-OMISSIS--Sl "*, tutte –asseritamente- riportate nello svolgimento del proprio servizio, svolto per un ventennio in qualità di macchinista navale a bordo di navi della Marina Militare.

La Commissione medica ospedaliera di Taranto riconosceva dipendente da causa di servizio la patologia sub A afferente la vista (quella oggetto del presente giudizio), redigendo il relativo verbale BL/B n. 1224/M.M. del 23.11.2011 e formulando il proprio giudizio di ascrivibilità di tale patologia alla 7^a categoria ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo.

Il Comitato di verifica per le cause di servizio, con atto n. 502/2012 in data 29.11.2012 (posizione n.18091/2012), esprimeva tuttavia parere negativo circa la dipendenza della predetta patologia da causa di servizio *"..in quanto non risultano sussistere nel tipo di prestazioni di lavoro rese disagi e strapazzi di particolare intensità, né elementi di eccezionale gravità, che abbiano potuto prevalere sui fattori individuali, almeno sotto il profilo concausale efficiente e determinante, tenuto conto della peculiare natura della patologia di cui trattasi"*.

Sulla base di tale parere e riportandosi a quest'ultimo, con decreto n. 674 del 16.3.2015, il Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare della Leva - Divisione VI, rigettava la domanda di riconoscimento della causa di servizio.

Si costituivano in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero della Difesa a mezzo dell'Avvocatura erariale, con atto prodotto in data 29.9.2015, chiedendo –in via principale- l'estromissione dal giudizio del Comitato di verifica per le cause di servizio e il rigetto del gravame; in via subordinata, la nomina di un consulente di parte ove si ritenesse di ammettere una consulenza tecnica d'ufficio.

Alla pubblica udienza del 16 marzo 2022, la causa passava in decisione.

2.- Il gravame non può trovare accoglimento; né può essere accolta la domanda di estromissione dal giudizio del Comitato di verifica delle cause di servizio.

2.1.- Il Comitato di verifica –per quanto sarà meglio chiarito al successivo punto 2.2.1 - è l'organo deputato a valutare la riconducibilità a causa di servizio delle infermità lamentate e, in quanto tale, esprime un parere

diretto a condizionare in modo decisivo le determinazioni ministeriali conclusive del procedimento. Pertanto, legittimamente è stato evocato in giudizio.

In questi termini si è da ultimo espresso il Tar Palermo: *“Il Comitato per la verifica delle cause di servizio è legittimato passivamente nella controversia avente a oggetto il diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione sofferta da un pubblico dipendente, atteso che l'Amministrazione datrice di lavoro è tenuta a recepire e a far proprio il parere da esso espresso, in quanto organo consultivo al quale, nel procedimento preordinato alla verifica dei presupposti per la liquidazione dell'equo indennizzo, spetta il compito di esprimere il giudizio finale sull'eziologia professionale dell'infermità sofferta dal pubblico dipendente”* (cfr. Sez. I, 13 agosto 2021, n. 2415).

2.2.- Venendo al merito della questione, parte ricorrente articola tre motivi di ricorso. In particolare deduce: a) eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, erronea presupposizione e travisamento dei fatti, in relazione alla normativa di settore e all'art. 97 della Costituzione, non essendo rinvenibile –nella motivazione del diniego gravato, asseritamente generica e stereotipata e appiattita sul parere del Comitato- alcun riferimento al tipo di attività lavorativa in concreto svolta dal ricorrente e alle condizioni in cui essa è stata espletata; l'esposizione continua e per molti anni a condizioni fisiche e psicofisiche gravose, per assolvere a compiti gravosi e pericolosi, avrebbe determinato le condizioni idonee a far consolidare le patologie insorte; b) contrasto tra parere del C.P.P.O. e parere espresso della Commissione medica ospedaliera; c) omessa motivazione sull'adesione al parere negativo del Comitato di verifica delle cause di servizio.

Le doglianze non sono condivisibili.

2.2.1.- In merito all'ultimo dei riportati rilievi va rimarcato che, come ormai unanimemente affermato in giurisprudenza, a seguito del D.P.R. n.461/2001 il Comitato di verifica è l'unico organo deputato

all'accertamento della riconducibilità all'attività lavorativa delle cause produttive dell'infermità o della lesione, mentre è rimesso alle Commissioni mediche il diverso e preliminare accertamento clinico e la conseguente diagnosi della forma morbosa.

Come da tempo chiarito in giurisprudenza, “...*l'ordinamento affida a un solo organo, il Comitato di verifica, la competenza a esprimere un giudizio conclusivo anche sulla base dei pareri resi nei rispettivi diversi procedimenti*” (cfr. Tar Lazio – Roma, Sez. I *quater*, 12 aprile 2016 n. 4541).

Di recente, lo stesso Tar ha ribadito il consolidato orientamento: “*Il D.P.R. n. 461 del 2001 ha affidato (artt. 11 e 12) al Comitato di Verifica per le cause di servizio (CVCS) il compito di accertare l'esistenza del nesso causale (o concausale) con il servizio delle infermità contratte dai pubblici dipendenti. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 e 14 del D.P.R. n. 461 del 2001, quindi, il parere del CVCS si impone, nel suo contenuto tecnico-discrezionale, all'Amministrazione, la quale, nell'adottare il provvedimento finale, deve limitarsi ad eseguire soltanto una verifica estrinseca della completezza e regolarità del precedente iter valutativo e non deve attivare una nuova ed autonoma valutazione che investa il merito tecnico. In altre parole, l'Amministrazione deve conformarsi al suddetto parere, al quale può senz'altro rinviare per *relationem* e, solo ove ritenga di non poterlo fare, certamente per ragioni non di tipo tecnico che deve in ogni caso esplicitare, può chiedere supplementi di accertamenti sanitari alla Commissione medica ex art. 11, comma 4, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461*”; facendone discendere che “... *l'Amministrazione, nel pronunciare il provvedimento finale, non è tenuta a motivare le ragioni per le quali si adegua al parere del CVCS; di contro, una motivazione specifica e puntuale è dovuta nei soli casi in cui l'Amministrazione, in base ad elementi di cui disponga e che non siano stati vagliati dal parere del CVCS, ovvero in presenza di evidenti omissioni*

e violazioni delle regole procedurali, ritenga di non poter aderire al parere del predetto Comitato” (cfr. Tar Roma, Sez. I quater, 17 novembre 2021, n. 11859; in termini da ultimo, ex plurimus, T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, 28 ottobre 2021, n. 1552; T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, 23 agosto 2021, n. 2421; T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, 26 luglio 2021, n. 5226; cfr. altresì C.d.S., Sez. IV, 15 luglio 2021, n. 5343).

Ne deriva quindi che l'assunto di parte ricorrente, alla stregua del quale l'Amministrazione avrebbe dovuto motivare il recepimento del parere del Comitato è destituito di fondamento giuridico.

2.2.2.- Per le stesse ragioni va respinto anche il secondo motivo, incentrato sul contrasto delle determinazioni finali assunte dal Ministero con il parere espresso dalla Commissione medica, in quanto quest'ultimo organo non deputato a valutare la dipendenza da causa di servizio ma in via esclusiva a verificare la sussistenza delle lamentate patologie.

2.2.3.- Quanto invece alla prima delle riportate censure, i giudizi medico-legali, alla luce di altrettanto consolidati principi giurisprudenziali, sono connotati da discrezionalità tecnica e il sindacato esperibile su di essi dal giudice amministrativo deve intendersi limitato ai soli profili di palese irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti.

Sempre sul piano dei principi generali e venendo più specificamente al riconoscimento della "causa di servizio" in relazione all'equo indennizzo, l'attività lavorativa deve potersi ritenere almeno concausa efficiente e determinante della patologia lamentata, non potendosi, nella specifica materia, fare riferimento a presunzioni di sorta. Inoltre, la prova grava sul lavoratore che ha l'onere di dimostrare -secondo i principi generali (art. 2697 c.c.) – la dipendenza della malattia da specifici fatti di servizio, sussistendo in materia presunzioni di derivazione dall'attività lavorativa esclusivamente per le malattie professionali tabellate (Cass. SS.UU., 17.6.2004 n. 11353); in relazione a queste, invero, l'eziopatogenesi dell'infermità contratta dal lavoratore addetto a determinate mansioni è

conseguente all'inclusione, nelle apposite tabelle, sia della lavorazione, sia della malattia (Cass. 9.1.2013 n. 358).

Applicando alla presente controversia i principi sopra enucleati, deve quindi affermarsi che la motivazione *–per relationem–* posta a fondamento dell'avversato provvedimento sia del tutto congrua; dalla documentazione allegata, non emergono elementi tali da far ravvisare un palese travisamento dei fatti ovvero una manifesta illogicità del giudizio espresso né la patologia di cui risulta affetto il ricorrente è contemplata tra le malattie professionali per le quali il legislatore abbia *ex ante* stabilito una presunzione di derivazione causale da una determinata prestazione lavorativa.

Il nesso di causalità tra l'attività lavorativa e l'infermità avrebbe dovuto, quindi, essere dimostrato secondo le regole ordinarie mediante l'allegazione di fatti storici determinati, indicativi della relazione causale fra la prestazione lavorativa e la patologia stessa, non riconducibile alle normali mansioni di un pari grado dello stesso corpo.

Nella fattispecie nulla di tutto questo si rinviene dagli atti di causa. L'insorgenza della lamentata patologia viene sostanzialmente riportata allo "stress" lavorativo collegato alle normali mansioni per il profilo considerato; né vengono sottoposti all'attenzione del Collegio dati aggregati o misurazioni statistiche dai quali desumere che il personale, addetto alle mansioni dell'istante, potrebbe essere soggetto alle stesse infermità (cfr. in termini, la sentenza di questo Tar, n. 105/2016).

Non può, pertanto, ritenersi provato che l'ordinario servizio da questi svolto sia stato, in concreto, una concausa scatenante della patologia in questione; e peraltro il Comitato di verifica ha considerato il servizio reso e ha escluso che abbia potuto ingenerare *“disagi e strapazzi di particolare intensità”*.

Né la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio può sostituire l'onere di allegazione gravante sulla parte interessata, non potendo tale strumento

trasmodare nella sostituzione del giudice, attraverso il consulente, all'organo dell'amministrazione preposto a valutazioni di merito tecnico o nel sindacato di dette valutazioni, al di fuori delle ipotesi di evidente contraddittorietà o illogicità che nella fattispecie –si ribadisce- non si delineano. Attesa la completezza e logicità del parere reso dal Comitato di verifica, la richiesta di che trattasi va dunque rigettata.

Ne deriva, in conclusione, che il decreto gravato, conformandosi al giudizio negativo del Comitato stesso, dal quale l'Amministrazione non può discostarsi –secondo ormai consolidata giurisprudenza- salvo che non ravvisi un'evidente carenza istruttoria ovvero un palese travisamento dei fatti e/o illogicità (C.d.S., Sezione IV, 14 aprile 2015 n. 2989), risulta del tutto esente dai vizi denunziati.

3.- In sintesi, sulla scorta delle suesposte argomentazioni, il ricorso va respinto.

In considerazione della materia del contendere e della natura degli interessi coinvolti, le spese di lite possono tuttavia essere compensate fra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2022 con
l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere

Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Giacinta Serlenga

IL PRESIDENTE
Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.